**ALLEGATO (C)**

****

**PATTO DI ACCREDITAMENTO**

**ISCRIZIONE ALL’ALBO UNICO DISTRETTUALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE** (E. T. S) ACCREDITATI PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI ED INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI NEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 7. FINANZIATI A VALERE SUI FONDI COMUNALI, REGIONALI , NAZIONALI E COMUNITARI

**VISTI**

* La legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, agli artt. 16 e 17, assegna ai Comuni, singoli o associati, la titolarità delle funzioni in materia di interventi socio-assistenziali, disponendo che gli stessi sono coordinati ed integrati con i servizi dell’Unità sanitaria locale prioritariamente al livello di distretto;
* La Legge 8 novembre 2000 n. 328 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che ha introdotto nell’ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo settore , in particolare l'art. 1, comma 5, prevede che alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi ,organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione ,organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata e partecipino quindi alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi;
* L’art. 22 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 che definisce gli interventi che “costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi” (...) mentre l'art. 17 introduce la possibilità per il Comune di concedere, su richiesta dell’interessato, titoli validi per l’acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
* L’art. 6 e l’art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328 che individua nel sistema di accreditamento una delle modalità preferenziali per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici fra fornitori, committenti e utenti del sistema di assistenza sociale;
* Il D.P.C.M. del 30 marzo 2001 (“Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art.5 della Legge 8 novembre 2000 n.328”);
* Il D.P.R.S. del 04 novembre 2002 la Regione Siciliana, a norma del comma 3, lett. a), dell’art. 8della legge 8 novembre 2000, n. 328, che ha individuato, quale ambito territoriale, il distretto socio-sanitario territorialmente coincidente con il distretto sanitario;
* La Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_del Comune di Sciacca capofila del DSS 7 con la quale sono stati approvati Avviso Pubblico, schema di Patto di Accreditamento e modello di richiesta di Accreditamento.

**Premesso che,**  i Distretti Socio-Sanitari sono indirizzati verso il potenziamento della programmazione sociosanitaria realizzata con i Piani di Zona, integrandola con altri strumenti di programmazione e fonti di finanziamento comunitari, nazionali, regionali e locali (PAC,QSFP, PO FESER, POFSE, PNRR, risorse comunali proprie, ecc).

Il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dell’anno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nei locali del Distretto Socio Sanitario n. 7 presso il Comune di Sciacca

**TRA**

Il Distretto Socio Sanitario n. 7, rappresentato dal

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

il quale interviene nel presente atto in nome per conto e nell’interesse del Distretto Socio Sanitario n.7

**E**

Il Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ residente a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_n.\_\_\_\_ C.F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nella qualità di Legale Rappresentante pro tempore dell’Ente\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ P.IVA.n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n.\_\_\_, e sede operativa in via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_n.\_\_\_\_ ;

premesse le dichiarazioni rese in seno all’istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti del T.U. n.445/2000, artt. 46, 47 e 48consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del T.U. n. 445/2000, cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rilevatasi mendace

**SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

L’Ente in possesso dei requisiti richiesti, risulta aver prodotto istanza d’iscrizione all’Albo Distrettuale degli Enti accreditati per l’erogazione dei servizi richiesti giusta determinazione dirigenziale di presa d’atto degli ammessi per la sottoscrizione del Patto di Accreditamento che qui si sottoscrive;

**Art. 1**

**Oggetto e finalità**

Il presente Patto ha per oggetto l’erogazione dei servizi di seguito contrassegnati:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.** | **AREE TEMATICHE** | **SERVIZI** | **CONTRASSEGNARE I CAMPI DI INTERESSE**  **X** |
|  |  |  |  |
| 1 | MINORI | Assistenza Educativa Domiciliare |  |
| Centri di Aggregazione Giovanile |  |
| Servizio asilo Nido e Micronido (gestione mista Pubblico/Privata) |  |
| Centri per bambini e famiglie |  |
| Spazio gioco per bambini |  |
| Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini |  |
| Attività coordinate e finalizzate a garantire la realizzazione di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione |  |
|  |  |  |  |
| 2 | DISABILI | Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione (ASACOM) |  |
| Assistenza Domiciliare Handicap |  |
| Assistenza Educativa Domiciliare |  |
| Trasporto Sociale |  |
| Servizi per la disabilità grave e gravissima |  |
| Percorsi di autonomia per persone con disabilità in età lavorativa |  |
| Attività coordinate e finalizzate a garantire la realizzazione di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione per I minori disabili |  |
|  |  |  |  |
| 3 | ANZIANI | Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) |  |
| Assistenza Domiciliare non Integrata (ADA/SAD) |  |
| Percorsi e attività socio ricreative orientate a favorire l’invecchiamento attivo \_ Autonomia degli anziani non autosufficienti |  |

in territorio distrettuale a favore dei cittadini residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario n.7, nel rispetto delle diverse progettualità che si attiveranno, utilizzando lo strumento del buono di servizio previa costituzione dell’Albo Unico Distrettuale degli Enti del Terzo Settore (E.T.S.) accreditati e legittimati alla loro erogazione.

Tale formula intende garantire una elevata qualità del servizio, con la scelta dell’ente da parte dell’utente ed una maggiore flessibilità delle prestazioni al fine di ottenere la massima funzionalità rispetto alle esigenze dei soggetti che ne usufruiscono.

Il Patto di accreditamento lega tra loro, in un conteso di relazione fiduciaria, i soggetti pubblici e privati che lo sottoscrivono in quanto attori del servizio erogato a seguito di emissione di buoni di servizio.

Il buono di servizio costituisce titolo valido per l’acquisto delle prestazioni domiciliari e di tutte le altre prestazioni socio-assistenziali presso gli enti accreditati del terzo settore iscritti nell’Albo istituito dal distretto socio-sanitario7, in funzione delle sezioni di appartenenza.

Al fine di qualificare l’offerta e di soddisfare il bisogno semplice e complesso dell’utente, l’ente l’accreditato si impegna, altresì, ad eseguire in favore degli utenti i servizi e prestazioni aggiuntivi e migliorativi presenti nella propria carta dei servizi, e indicati in sede di presentazione dell’istanza di accreditamento o del suo rinnovo, senza alcun onere economico per il Distretto e/o per il Comune, e riportate nell’apposita sezione dell’Albo dell’accreditamento denominata “Servizi aggiuntivi e migliorativi”.

Gli oneri economici inerenti la realizzazione dei servizi aggiuntivi proposti saranno interamente a carico del contraente che vi provvederà con le spese generali di gestione.

**Art. 2**

**Libertà di scelta dell’assistito**

I cittadini residenti nei Comuni del territorio del Distretto Socio Sanitario n.7 o le loro famiglie, individuati quali beneficiari del servizio, hanno diritto di scegliere, liberamente, dall’Albo Distrettuale degli Enti del Terzo Settore accreditati , il soggetto a cui rivolgersi per l’erogazione delle prestazioni.

Gli stessi, qualora subentrino reali motivi di insoddisfazione durante l’erogazione delle prestazioni medesime, hanno la facoltà di scegliere un altro Ente accreditato comunicando, per iscritto, all’Ufficio dei servizi sociali ove hanno ritirato il buono di servizio, la volontà di scelta o di modifica del fornitore della prestazione di servizio. Altresì a seguito della segnalazione degli stessi in ordine alla mancata erogazione del servizio o a segnalazione di disservizi, saranno attivate le verifiche correlate all’eventuale apposizione della penale all’ETS accreditato.

L’Ente accreditato nulla avrà a pretendere dall’Amministrazione Distrettuale per non essere stato scelto da alcun utente o per avere effettuato solo prestazioni minime.

**Art.3**

**Aventi diritto e modalità di ammissione al servizio**

Al servizio oggetto del presente Patto vengono ammessi i cittadini residenti nel territorio dei Comuni facenti parte del DSS7 in possesso della necessaria certificazione / documentazione ritenuta utile secondo il progetto finanziato.

L’ammissione al servizio, su richiesta dell’interessato o di un suo familiare da presentare su apposito modulo, è disposta dall’Ufficio servizi sociali ove risiede l’utente, previo accertamento del possesso dei requisiti e nel rispetto delle indicazioni progettuali e delle circolari contenenti le direttive sulle modalità di erogazione del servizio emanate dall’Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario n. 7.

**Art. 4**

**Valore del buono di servizio**

Ai cittadini ammessi al servizio verrà assegnato un buono di servizio il cui valore sarà definito in base alla tipologia, al numero delle prestazioni , al costo orario indicati nell’avviso pubblico da cui discende il presente patto di accreditamento, sino al raggiungimento delle somme previste e disponibili.

Il costo orario dei servizi indicati nell’avviso pubblico è stato calcolato in base al CCNL delle cooperative sociali aggiornato a settembre2020, D.D. MLPS n.7/2020 del 17/02/2020, incluso iva , oneri e utili di gestione/sicurezza . Il costo orario potrebbe subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in relazione al singolo intervento avviato e alle eventuali indicazioni e direttive dell’Ente finanziatore,

Il buono di servizio decade nei seguenti casi:

* Trasferimento della residenza anagrafica o decesso del beneficiario;
* Rinuncia del beneficiario;
* Scelta di un diverso ente accreditato.

**Art. 5**

**Modalità organizzative e impegni del soggetto accreditato**

**per l’esecuzione del servizio**

L’Ente accreditato, scelto liberamente dagli utenti, provvederà all’erogazione delle prestazioni richieste, così come delineate dal Piano Assistenziale Personalizzato redatto a cura dei servizi sociali del comune di residenza dell’assistito in collaborazione con la famiglia dello stesso e dell’ASP e/o dall’Equipe multidisciplinare (se previsto).

Il servizio di cui al presente patto di accreditamento dovrà essere espletato con la massima cura e diligenza e senza interruzione per l’intera durata.

L’Ente si impegna a garantire l’erogazione del servizio secondo le esigenze , preventivamente, rappresentate dagli interessati e/o dai loro familiari nel rispetto di quanto indicato nel piano assistenziale dell’utente e ad accettare che l’utente scelga altra organizzazione qualora subentrino motivi di insoddisfazione, durante l’erogazione delle prestazioni, che non possono essere risolti con la sostituzione dell’operatore o in altro modo.

L’Ente si impegna a garantire il servizio secondo quanto disciplinato dall’Avviso Pubblico, dal presente Patto e dall’eventuale Disciplinare Operativo di Progetto.

**Art. 6**

**Impegni del soggetto accreditato**

L’Ente Accreditato, per l’espletamento del servizio, si impegna a:

1. Garantire il possesso, da parte degli operatori, della professionalità assicurando altresì, ove se ne ravvisi la necessità, la sospensione dal servizio di operatori non idonei, con impegno alla immediata sostituzione. Il personale deve avere un comportamento adeguato che tenga conto delle condizioni degli utenti;
2. Comunicare ai servizi Sociali le eventuali difficoltà di qualsiasi natura nell’espletamento del servizio;
3. Fornire gli operatori di tesserino di riconoscimento con foto;
4. Garantire la copertura assicurativa e previdenziale degli operatori relativamente al servizio prestato, esonerando la P.A. da ogni responsabilità in merito;
5. Osservare le norme che disciplinano i contratti di servizio, il divieto di intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro, la prevenzione, l’infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, le norme di inserimento al lavoro per soggetti svantaggiati, le norme inerenti la sicurezza del lavoro (D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni);
6. Comunicare al Servizio sociale del Comune di residenza dell’assistito, all’atto del ritiro del buono di servizio, i nominativi e relativi titoli professionali degli operatori prescelti in funzione delle prestazioni da erogare agli utenti;
7. Retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti norme previdenziali, contributive, assicurative e fiscali; trasmette inoltre, gli UNILAV dei lavoratori impiegati;
8. Stipulare adeguata polizza assicurativa per i danni che dovessero occorrere agli utenti o a terzi nel corso dello svolgimento di specifiche forme di servizio, che potrebbero comportare rischi specifici;
9. Garantire che il personale adibito ai servizi ed interventi tenga un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza di qualsiasi natura dai soggetti fruitori;
10. Mettere a disposizione un coordinatore con funzioni di referente tecnico organizzativo per la migliore fruibilità del servizio;
11. Comunicare per iscritto al Distretto Socio Sanitario n.7, il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati personali, con relativa dichiarazione sul rispetto delle norme previste dal Regolamento del trattamento dei dati personali, con relativa dichiarazione sul rispetto delle norme previste dal regolamento GDPR (ai sensi del REG. UE 679/2016 – GDPR), assicurando che per tutte le prese in carico codesto Ente rispetti le procedure previste dal Regolamento GDPR 679/2016 informando l’utente assistito e acquisendo le relative dichiarazioni/informative/liberatorie che dovranno essere dimostrate in caso di apposita richiesta da parte del Comune.

**Art. 7**

**Compiti del comune capofila e ruolo dei comuni del distretto**

Il Comune Capofila, in attuazione delle funzioni di vigilanza e controllo sull’offerta socio assistenziale, secondo la Legge 328/2000:

1. Gestisce le procedure di accreditamento e, in genere , la gestione dell’albo distrettuale riservandosi la facoltà della verifica annuale dei requisiti necessari per il mantenimento dell’iscrizione;
2. Effettua il controllo sul rispetto delle procedure per l’assegnazione dei buoni di servizio sui Comuni del distretto;
3. Esercita d’ufficio, oltre che su richiesta dell’assistito e/o dei suoi familiari, verifiche sulla compiuta attuazione dei contenuti del presente Patto;
4. Esercita la facoltà di revocare l’accreditamento in caso di mancato rispetto delle procedure e dei vincoli previsti dal presente Patto;
5. Provvede alle procedure di assegnazione dei buoni di servizio e di liquidazione delle spettanze all’Ente accreditato, previa acquisizione della documentazione fiscale, di servizio e del DURC, in caso di gestione centralizzata;
6. Effettua verifiche periodiche sull’andamento globale del servizio anche attraverso appositi incontri tra i referenti dell’Ufficio stesso e degli Enti Accreditati;
7. Si riserva la facoltà di richiedere all’Ente accreditato la sostituzione del personale che dimostri inadeguatezza nell’adempimento delle mansioni affidate.

Ciascun comune del distretto interviene attivamente nei seguenti ambiti:

1. Valutazione dell’istanza di accesso ai servizi socio assistenziali e proposta di emissione del buono di servizio al comune capofila in caso di servizio centralizzato;
2. Valutazione dell’istanza, emissione, gestione e liquidazione dei buoni di servizio in caso di servizio decentrato o di iniziativa comunale;
3. Presa in carico dell’utente e redazione della relativa documentazione;
4. Redazione del buono di servizio e comunicazione dello stesso all’utente;
5. Collaborazione con l’Ente del terzo settore designato dall’utente al fine di individuare modalità operative e gestionali dell’intervento, tramite colloqui personalizzati;
6. Verifica dell’andamento del piano predisposto e delle prestazioni, anche su richiesta del Distretto Socio Sanitario;

Per garantire il principio di libera scelta dell’assistito, i Comuni sottopongono agli utenti e/o loro famiglie l’elenco aggiornato degli Enti del Terzo Settore accreditati, suddiviso in sezioni, e completo nelle prestazioni di servizio in esso individuate.

I Comuni, trattandosi di scelte effettuate dagli utenti, non garantiscono alcun numero minimo di adesioni;

I comuni contattano la ditta accreditata, scelta dall’utente, al fine di definire le modalità operative e gestionali dell’intervento, tramite colloqui personalizzati, oltre che provvedere alla verifica e acquisizione del titolo professionale del personale da utilizzare e dell’ UNILAV.

Solo dopo tali verifiche il Comune:

1. Autorizza l’avvio del servizio;
2. Comunica gli estremi del buono di servizio all’utente e alla ditta ;
3. Avrà cura di informare l’utenza circa l’utilizzo del buonodi servizio assicurandone la riconsegna al DSS7 in caso di mancato utilizzo.

I servizi sociali del Comune di residenza dell’assistito vigileranno sull’attuazione dei servizi attribuiti tramite buoni di servizio e potranno revocare gli stessi qualora riscontreranno difformità fra il servizio reso e quello previsto nel piano personalizzato per l’utente.

A richiesta dell’ufficio Servizi Sociali del comune di residenza del soggetto assistito, l’ente accreditato ed erogatore del servizio è tenuto a fornire la eventuale ulteriore documentazione necessaria ad appurare quanto prescritto;

Prima della eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al prestatore di servizio dal responsabile di servizio del Comune del DSS7 che formulerà le sue osservazioni e spiegazioni, portandole a conoscenza dell’ufficio distrettuale per l’applicazione della procedura di contestazione.

**Art. 8**

**Tutela e sicurezza del lavoratore**

L’Ente accreditato è tenuto:

* All’osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di regolamentazione del rapporto di lavoro, di tutela e sicurezza del lavoro (D.Lgs. n.81/2000), nonché della normativa di ordine sanitario, retributivo, previdenziale e fiscale nei confronti del personale addetto allo svolgimento del servizio;
* Ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro attualmente vigenti e a rispettare i minimi contrattuali o quelli derivanti dalle tariffe professionali per gli incarichi o altre norme che disciplinano i rapporti di lavoro;
* A fornire agli operatori utilizzati tutto il materiale necessario allo svolgimento delle attività.

In caso di mancato rispetto degli obblighi predetti, il Distretto Socio Sanitario n.7 procederà alla sospensione dei pagamenti ed all’avvio del procedimento per la risoluzione dell’ accreditamento .

**Art.9**

**Rilevazione presenze operatori**

La presenza del personale dell’Ente Accreditato dovrà essere rilevata mediante apposito “foglio presenze”, riferito a ciascun servizio. Tale foglio dovrà essere allegato alla fattura mensile (o con diversa scadenza pattuita) e dovrà riportare il visto di convalida del Responsabile dell’Ente del Terzo Settore accreditato. Resta, inoltre, facoltà di questo Distretto richiedere, in qualsiasi momento, le relazioni sull’attività svolta e ogni altra informazioni sul regolare svolgimento del servizio , nonché; effettuare i controlli a campione presso l’utenza.

Per le modalità di emissione della fattura si rimanda al successivo art. 10

**Art. 10**

**Corrispettivi e modalità di pagamento**

In caso di gestione centralizzata,il Comune capofila del Distretto liquiderà all’Ente accreditato, il valore dei servizi prestati con riferimento al tipo di progetto avviato e alle condizioni di progetto su presentazione di fatture mensili (o con diversa scadenza pattuita).

Alle fatture, il Soggetto Accreditato dovrà allegare tutta la specifica documentazione richiesta, ai fini della rendicontazione in base al servizio prestato, debitamente firmata. Non saranno oggetto di rimborso i servizi prestati mancanti dei già menzionati elementi. Sarà compito dell’Ente assicurare e reperire, prima della emissione della fattura, tutta la documentazione a corredo della stessa a comprova del servizio reso. Eventuali fatture emesse nei confronti del Distretto Socio Sanitario n. 7, sprovviste della documentazione di supporto, non potranno essere accettate dall’ufficio per ovvie ragioni connesse alla impossibilità di determinare l’esatto ammontare del credito.

È fatto obbligo all’Ente del Terzo Settore, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di comunicare per iscritto il conto corrente bancario o postale “dedicato”, su cui dovranno essere accreditati i relativi mandati di pagamento, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

**Art. 11**

**Responsabilità e copertura assicurativa**

Ogni responsabilità per danni che in relazione all’espletamento dei servizi o per cause ad esso connesse derivino all’Amministrazione Distrettuale e/o a terzi, a persone e/o cose, è senza riserve ed eccezioni a totale carico dell’Ente accreditato il quale dovrà essere titolare di polizza assicurativa per i rischi, responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro . L’amministrazione Distrettuale è esonerata da qualsiasi responsabilità inerente il servizio di che trattasi; pertanto, nel caso in cui il massimale previsto per la copertura dei danni o infortuni da risarcire, non fosse adeguato l’Ente Accreditato risponderà anche della spesa residua, trattandosi di attività che, concretamente ed operativamente, viene svolta e fa capo a tutti gli effetti, solo ed esclusivamente ad esso.

**Art.12**

**Vigilanza, Controlli e verifiche**

L’Amministrazione Pubblica distrettuale e comunale, attraverso il proprio personale vigilerà sull’attuazione del servizio e potrà revocare i buoni di servizio qualora le parti interessate ne facessero un uso diverso da quello concordato. A richiesta del Distretto Socio Sanitario n. 7, l’Ente accreditato è tenuto a fornire la documentazione necessaria ad appurare quanto prescritto nel presente patto (libro unico del lavoro, cedolini INPS, buste paga ecc..).

I dati forniti saranno raccolti e conservati presso gli Uffici competenti del Distretto Socio Sanitario n.7. Resta, inoltre, facoltà di questo Distretto richiedere in qualsiasi momento, in aggiunta, opportune relazioni, informazioni sul regolare svolgimento del servizio e attuare controlli a campione presso l’utenza.

**Sistemi di monitoraggio della qualità – customer satisfacion**

Il Distretto Socio Sanitario 7 monitorerà lo sviluppo e la diffusione di prestazioni di qualità tra i soggetti accreditati. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento nonché per la valutazione qualitativa della prestazioni i soggetti accreditati sono tenuti ad effettuare la procedura di *“custumersatisfaction”* tramite questionari di gradimento da sottoporre all’assistito e /o ai familiari e a relazionare, su richiesta , a conclusione dell’intervento, sull’attività resa.

**Art. 13**

**Durata e risoluzione**

L’efficacia del presente Patto di Accreditamento resta subordinata al rispetto delle prescrizioni indicate nello stesso, nell’Avviso Pubblico e al mantenimento dei requisiti. L’inosservanza di una sola di esse comporterà la sua risoluzione.

Il presente Patto resta valido fino a successivo provvedimento di modifica.Tutte le modifiche troveranno diretta applicazione nei confronti delle ditte già firmatarie.

Gli Enti del Terzo Settore decadono dall’iscrizione all’albo distrettuale, con revoca dell’accreditamento, in caso di venir meno dei requisiti richiesti.

È data facoltà al Distretto Socio Sanitario n.7 di procedere alla risoluzione del presente Patto nei seguenti casi:

* Per preminenti motivi di pubblico interesse;
* In caso di frode, grave negligenza nell’esecuzione di obblighi e condizioni fissate nel Patto di accreditamento;
* In caso di cessione dell’azienda, cessione dell’attività, o nel caso di liquidazione giudiziale, concordato preventivo e delle altre procedure concorsuali di cui al Distretto Legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 (Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza), modificato dal decreto legislativo 17 giugno 2022, n.83 e ss. mm. ii., atti di sequestro o di pignoramento a carico della società accreditata, ovvero di liquidazione e cessazione dell’attività.

Il Patto è redatto in duplice copia , una per ciascun contraente, e ogni comunicazione relativa alle attività inerenti alla sua tenuta (revisione, rinnovo, integrazione, cancellazione) avverrà esclusivamente tramite posta elettronica certificata.

Resta a carico dell’Ente del Terzo Settore accreditato l’onere di indicare, tempestivamente, ogni variazione concernente i segni distintivi della ditta;

Al rapporto disciplinato dal presente Patto di accreditamento si applicano le clausole di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale alla cui disciplina si rimanda integralmente.

**Art. 14**

**Disposizioni Finali**

Il Patto è redatto in duplice copia, una per ciascun contraente, per la sua sottoscrizione.

Per tutte le comunicazioni verranno utilizzate le caselle di posta elettronica indicate dall’Ente del Terzo Settore accreditato;

In caso di successiva emanazione di norme legislative o regolamentari, nonché di adozioni di provvedimenti amministrativi generali incidenti sul contenuto del presente Patto, lo stesso dovrà ritenersi , automaticamente , modificato, integrato e/o eventualmente risolto.

Il presente Patto di Accreditamento è soggetto a registrazione in caso d’uso ex art. 6del D.P.R. 131/1986.

Per quanto non contemplato nel presente patto si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

Competente per le eventuali controversie insorgenti sarà esclusivamente il Foro di Agrigento.

**Art. 15**

**Trattamento dati personali**

Il Comune di Sciacca, in qualità di titolare del trattamento, informa gli interessati che il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione all’avviso di accreditamento avverrà in esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il trattamento dei dati è effettuato con modalità prevalentemente informatiche e telematiche. I dati saranno trattati dal Distretto Socio Sanitario 7 presso il Comune di Sciacca per le finalità di cui all’accreditamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall’utente o quanto previsto dalla procedura e sono successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.. Alcuni dati saranno pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Sciacca per l’adempimento degli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 e s.m.i

Letto, confermato e sottoscritto,

Sciacca, lì\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Per il Distretto Socio Sanitario n.7  Coordinatore del DSS n.7 |  | Il/La legale Rappresentante dell’ETS |
|  |  |  |

(firma e timbro)